

Gentili Clienti

Loro indirizzi

Informativa n. 19/2019

Roma 28 novembre 2019

Oggetto: Nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nelle s.r.l.

Premessa.

Salvo proroghe, il **16 dicembre 2019** scade per le società a responsabilità limitata il termine previsto per la nomina di un **organo di controllo** o di un **revisore** e se necessario **per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto** alle nuove previsioni normative.

Il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) entrato in vigore il 16.3.2019 ha infatti fissato (cfr. l'art. 379 comma 3 del decreto) un termine di **nove mesi** per procedere alla predetta nomina, termine che scade per l'appunto il 16.12.2019.

Parametri.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

La nomina è inoltre obbligatoria quando la società ha superato **per due esercizi consecutivi** almeno uno dei seguenti limiti:

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;**
- **totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

I predetti limiti erano in precedenza fissati in due milioni di euro (per attivo patrimoniale e ricavi delle vendite e prestazioni) e 10 unità (numero dei dipendenti occupati).

Basta il superamento **di uno solo** dei limiti predetti per rendere obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore.

L'obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi non si sia superato alcuno dei limiti predetti.

Relativamente alla scadenza del 16 dicembre 2019 i limiti devono intendersi riferiti ai bilanci d'esercizio riguardanti gli anni **2017** e **2018**.

A regime, la nomina dell'organo di controllo o del revisore dovrà essere eseguita dall'assemblea entro **trenta giorni dall'approvazione del bilancio** in cui

vengono superati i limiti in argomento. In detta situazione i bilanci cui riferirsi sono quello approvato con l'assemblea e quello precedente.

Organo di controllo e revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da più membri o da un solo membro effettivo. Nel primo caso si avrà il **collegio sindacale**, nel secondo il **sindaco unico**.

L'organo di controllo, collegiale o monocratico che sia, esercita per legge il **controllo di legalità** e può esercitare anche la **revisione legale**. E' infatti possibile che la società possa affidare sia il controllo che la revisione legale all'organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico).

Ma potrebbe verificarsi anche il caso in cui al collegio sindacale ovvero al sindaco unico sia affidato il solo controllo di legalità mentre la revisione sia affidata a un soggetto esterno (revisore o società di revisione).

La società però, nel caso in cui lo statuto lo preveda, potrebbe fare a meno del controllo legale e nominare il solo **revisore** (o società di revisione) che eserciterebbe **esclusivamente la funzione di revisione legale**.

In tal caso il controllo di legalità verrebbe svolto dai soci.

La questione è comunque controversa e ha alimentato in dottrina contrastanti dibattiti. Secondo alcuni quando è nominato il solo revisore, a quest'ultimo dovrebbe essere affidata non solo la revisione legale ma anche il controllo di legalità sulla gestione. Secondo altri invece il controllo di legalità potrebbe essere esercitato esclusivamente dall'organo di controllo cioè dal sindaco unico o dal collegio sindacale essendo questi ultimi organi interni della società, mentre non sarebbe affidabile al revisore in quanto soggetto esterno alla società. Secondo altri ancora, soprattutto nel caso di s.r.l. di modeste dimensioni, in caso di nomina del solo revisore, il controllo di legalità non deve essere svolto dal medesimo in quanto affidato ai soci (ex artt. 2409 e 2476 del c.c.) concludendo di ammettere s.r.l. prive del controllo di legalità.

Appare utile osservare che per **controllo di legalità** si intende, in generale, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per **revisione legale** si intende, in via generale, il controllo contabile finalizzato a verificare l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili e delle regole che disciplinano la formazione del bilancio d'esercizio. La revisione legale dei conti si conclude con una relazione che esprime **un giudizio sul bilancio d'esercizio** e sulla prospettiva di continuazione dell'attività sociale.

Inutile dire che poiché l'attività di controllo e revisione hanno un costo, se lo statuto lo consente ed assumendo una precisa posizione sugli orientamenti contrastanti prima esaminati, dal punto di vista puramente economico appare sicuramente più conveniente **nominare il solo revisore con esclusiva funzione di revisione legale**, facendo a meno sia del sindaco unico che del collegio sindacale.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore.

I componenti dell'organo di controllo, il sindaco unico (questi se effettuano anche la revisione legale) e il revisore devono essere scelti tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali tenuto dal MEF.

La nomina avviene mediante delibera assembleare dei soci con le maggioranze previste dallo statuto.

Esclusivamente per i sindaci (e non per il revisore) devono essere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (ex art. 2400 c.c.).

Il revisore invece prima di accettare l'incarico dovrà valutare se possiede la disponibilità necessaria per svolgere adeguatamente il lavoro, tenendo conto della complessità della società, delle sue dimensioni, dei rischi emersi e prevedibili.

Eseguita la nomina dell'organo di controllo o del revisore con conseguente accettazione dell'incarico da parte dei soggetti interessati occorre procedere **entro trenta giorni** al deposito della nomina presso il registro delle imprese.

La nomina dei sindaci o del revisore deve prevedere anche il compenso annuale attribuito ai professionisti nominati.

Omessa nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Nel caso in cui l'assemblea non dovesse provvedere alla nomina del revisore o dell'organo di controllo (quando obbligatoria), la stessa è eseguita **dal Tribunale** su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese. In altre parole, quando l'assemblea non procede, diverrebbe praticabile una segnalazione da parte del **Conservatore del Registro delle imprese** al Tribunale competente, ovviamente dopo aver constatato il superamento dei limiti. La richiesta di nomina al Tribunale può essere altresì eseguita da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse.

Inutile dire che sarebbe meglio evitare la nomina da parte del Tribunale che comporterebbe probabilmente più costi (spese del Tribunale, compenso al sindaco o revisore determinato mediante applicazione delle tariffe professionali, nomina di organo collegiale, eccetera).

Inoltre la mancata nomina potrebbe esporre gli amministratori della società obbligata ad alcune conseguenze civili.

Con particolare riguardo alle recenti novità è stato osservato che, trattandosi di un obbligo normativo connotato da un necessario passaggio assembleare, gli amministratori potrebbero esporsi al rischio di:

- integrare l'illecito amministrativo ex art. 2631, comma 1 c.c. (omessa convocazione dell'assemblea, sanzioni da euro 1.032 a euro 6.197);
- denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (su richiesta dei soci, ove rappresentanti almeno 1/10 del capitale sociale, per grave inadempimento);
- revoca dalla carica (richiesta dai soci per grave inadempimento);
- rendere annullabili una serie di atti societari (come ad esempio il bilancio d'esercizio adottato senza la prescritta relazione).

Adeguamento dello statuto.

Lo statuto è da modificare solo in presenza di disposizioni **non conformi** al nuovo dettato normativo, con particolare riguardo alle condizioni per l'istituzione e la soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore.

Lo statuto non è invece da modificare quando mancano specifiche indicazioni in materia ovvero in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

Risulta ad esempio necessario procedere alla modifica dello statuto quando è prevista, in caso di obbligatorietà, l'esclusiva nomina del collegio sindacale e l'assemblea vuole invece nominare un sindaco unico oppure un revisore.

Non appare necessaria la modifica statutaria quando ad esempio lo statuto rinvia alla legge oppure al superamento dei limiti di cui all'art. 2477 del c.c.

Gli adeguamenti statutari dovranno essere effettuati con assemblea alla presenza di un notaio **prima o contestualmente** alla nomina dei sindaci o del revisore.

Problematiche operative.

La prima cosa da fare è la **verifica del superamento dei limiti** previsti dalla norma relativamente ai bilanci d'esercizio relativi agli anni 2017 e 2018.

Nel caso in cui anche **solo uno dei tre limiti fissati dalla legge risultassero superati** per entrambi gli esercizi richiamati, si impone l'obbligo di nomina dell'organo di controllo ovvero del revisore nei termini previsti.

In caso di obbligatorietà di nomina occorre inoltre preliminarmente verificare se risulta necessario modificare lo statuto sociale in caso di non conformità dello stesso alle nuove previsioni normative. Se risultasse necessario modificare lo statuto occorre quindi contattare un notaio per l'assemblea trattandosi di modifica statutaria.

Successivamente o anche contestualmente alla modifica statutaria, qualora necessaria, con l'assemblea e nel rispetto delle maggioranze statutarie i soci nominano l'organo di controllo ovvero il revisore determinandone la durata, le funzioni ed il compenso spettante. Il verbale di nomina dovrà quindi essere depositato per l'iscrizione presso il competente Registro dell'Imprese **entro 30 giorni**.

Occorre precisare che i tempi sono molto stretti e quindi, salvo proroghe dell'ultima ora, occorre attivarsi al più presto. Occorre anche sottolineare che l'incarico conferito deve essere accettato e che il candidato sindaco o revisore prima di accettare l'incarico ed il compenso proposto avrà bisogno di tempo per eseguire una serie di attività preliminari atte a verificare l'effettivo impegno professionale richiesto tenuto conto delle caratteristiche della società (dimensioni, fatturato, dipendenti, tipo di attività esercitata, presenza di partecipazioni, appartenenza a un gruppo, eccetera).

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti
Bruno Vaudo